



## **COMUNE DI PELLIZZANO PROVINCIA DI TRENTO**

DISCIPLINARE PER LA PROCEDURA RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DA PARTE DEL COMUNE DEGLI

ONERI RELATIVI AL RICOVERO IN CASA DI RIPOSO DI PERSONE INABILI TOTALMENTE O

PARZIALMENTE PRIVE DI MEZZI DI SUSSISTENZA, AVENTI DOMICILIO DI SOCCORSO NEL COMUNE.

Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale  
n°128/90 di data 20.12.1990

## **Art. 1**

### **OGGETTO DEL DISCIPLINARE**

Il presente disciplinare regola la procedura relativa all'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in Casa di Riposo (o Istituti similari) di persone inabili, totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune medesimo.

L. 17.07.1890, n. 6972. – Norme sulle I.P.A.B. VII – Del Domicilio di soccorso.

72. (85) Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico :

1. che abbia per più di 5 anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni;
2. ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;
3. ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, a termine del C.C. domicilio nel comune. Il domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso, in comune diverso.

(85) Modificato al n.1 dall'art. 6 del T.U. 14 set. 1931, n.1175, sulla finanza locale che si riporta:

“6. Agli effetti della competenza della spesa di cui all'art. 5 let. H n. 4 (ora § 4S, art. 21 let. H n. 4) e di tutti gli altri casi nei quali l'acquisto del domicilio di soccorso sia necessario per dare titolo all'assistenza e beneficenza, il termine per tale acquisto è ridotto da 5 a 3 anni di dimora in un medesimo comune senza notevoli interruzioni.

Nulla è innovato alla speciale legislazione vigente per l'istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma per quanto riguarda il termine richiesto per l'acquisto del domicilio di soccorso nella città di Roma”.

Una ulteriore riduzione del termine stabilito nella prima parte dell'articolo sopra riportato, risulta dall'art. 5 della L. 26 aprile 1954, n. 251 che si riporta:

“5. Il termine previsto dal primo comma dell'art. 6 del testo unico approvato con con R.D. 14 sett. 1931, n. 1175 è stato ridotto da 3 anni a 2 anni”.

Per la ospedalizzazione degli affetti da parkinsonismo encefalico, vedi D.L. 29 ottobre 1936, n. 2043. Vedi altresì circa la prova del domicilio di soccorso e il relativo onere, gli artt. 109,110,111 del regolamento (§ 226).

73. (86) I figli legittimi o riconosciuti, minori di 14 anni, seguono il domicilio di soccorso dell'esercente la patria potestà.

Il domicilio di soccorso dei maggiori di anni 14, e quello della donna maritata sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso dell'esercente la patria potestà o del marito.

(86) testo sostituito così dall'art. 33 del R. D. 30 dic. 1923 , n. 841.

74. Non è considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; né vale a far acquisire il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti dipena od in case di correzione.

75. Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i comuni, le province e gli altri istituti locali siano obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di ospedalità.

Fatta eccezione per le istituzioni che provvedono a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso (87).

(87) Per le ospedalità romane vedi la L. 31 mag. 1960, n. 211, art. 4 ed il R.D. 25 mar. 1923, n. 622.

76. Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, se dispongono dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.

77. Per la cura degli stranieri, gli ospedali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le convenzioni nazionali.

**Art. 2**  
**RICHIESTA DI IMPEGNATIVA**

Al fine dell'assunzione dell'impegnativa di spesa per il ricovero in Casa di Riposo (IPAB) la persona inabile ospitata o da ospitare, totalmente o parzialmente priva di mezzi di sussistenza, deve presentare al Comune, personalmente o tramite suo tutore o curatore, richiesta compilata su apposito modello predisposto dall'Amministrazione stessa, corredata di:

- Attestazione comprovante l'effettiva necessità di ricovero presso Case di Riposo;
- Documentazione atta a dimostrare le condizioni economiche. La richiesta dovrà essere completata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le eventuali disponibilità finanziarie (depositi bancari, postali, titoli di stato ecc.) ed i beni patrimoniali posseduti con i relativi movimenti del triennio. Il Comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione e di effettuare ogni ulteriore accertamento che in merito ritenesse necessario. Dalla valutazione delle possibilità economiche dell'ospite restano esclusi per le sue esigenze personali:
- La somma corrispondente al 20% **venti** % dell'ammontare della pensione minima dei lavoratori non autonomi erogati dall'I.N.P.S..

**Art. 3**  
**CONCORSO AI SENSI DELL'ART. 433 CODICE CIVILE**

Nel caso in cui sia accertato che il richiedente ovvero la persona ospitata non possieda redditi sufficienti a coprire dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate ad intervenire ai sensi dell'art. 433 del C.C. nell'ordine ivi previsto e nella misura da stabilirsi secondo i criteri di cui all'art. 441 del C.C..

**Art. 4**  
**(SITUAZIONE ECONOMICA CONGIUNTI OBBLIGATI)**

Ai fini di cui al precedente art. 2 le persone obbligate agli alimenti devono presentare al Comune di domicilio di soccorso della persona ospitata o da ospitare in Casa di Riposo, specifica dichiarazione che attesti il loro reddito individuale. La stessa viene compilata su apposito schema predisposto dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale, accertate le condizioni economiche, determina l'ammontare del concorso al pagamento della retta ai sensi del successivo articolo 5.

I congiunti obbligati devono impegnarsi con apposita dichiarazione al versamento (es.: in rate bimestrali posticipate), dell'ammontare del concorso nella misura e secondo le modalità fissate dal successivo articolo 5.

Qualora una persona obbligata intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potrà assumersi tale impegno con apposita dichiarazione.

## **Art. 5**

### **MODALITA' DETERMINAZIONE CONCORSO RETTA**

Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, dovranno impegnarsi a contribuire al pagamento della retta, in sostituzione o in concorso con l'ospite per la parte-----del reddito annuo convenzionale determinato ai sensi del presente articolo, ed in misura corrispondente alla tabella allegata.

Il reddito annuo convenzionale si determina prendendo a base l'ammontare del reddito imponibile di norma relativo all'ultimo periodo di imposta, considerando il 75% solo quando alla sua formazione concorreranno in misura prevalente redditi da lavoro dipendente o assimilati – e deducendone i seguenti importi:

- la misura reale dell'eventuale canone annuo di locazione pagato per l'alloggio di effettiva residenza o il rateo del mutuo edilizio;
- L. 1.000.000 (euro 516,46) per ogni familiare a carico a sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende un solo titolare di reddito;
- L. 500.000 (euro 258,23) per ogni familiare a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende più titolari di reddito tenuti agli alimenti;

I congiunti obbligati che percepiscono l'assegno familiare erogato dall'I.N.P.S., o trattamenti assimilabili, per il congiunto ricoverato, ovvero ne abbiano diritto, dovranno impegnarsi a riconoscere al Comune l'intero ammontare del trattamento assistenziale percepito in aggiunta al concorso di cui al precedente art. 4.

Il concorso determinato come al presente articolo, rimane costante anche in presenza del ricovero in Istituto di più di un parente.

---

#### **TABELLA ALLEGATA ALL'ART. 5.**

Le persone obbligate, nell'ordine di cui agli artt. 433 e 441 del C.C. sono:

- a) il Coniuge;
  - b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali;
  - c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottati;
  - d) generi e nuore;
  - e) suocero e suocera;
  - f) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
- 

La misura del concorso richiesto e dovuto dalle persone obbligate, varia unicamente a seconda dell'ammontare del reddito annuo posseduto, secondo i seguenti scaglioni di reddito convenzionale:

20% (venti per cento) fino a L. 20.000.000 (euro 10.329,14)-

40% (quaranta per cento) oltre L. 20.000.000 (euro 10.329,14)-

---

## **ART.6 (GARANZIE PATRIMONIALI)**

Nell'eventualità che l'interessato risulti proprietario, comproprietario od usufruttuario di beni immobili e che i rimborsi ovvero i concorsi delle persone obbligate agli alimenti, non risultino sufficienti alla copertura integrale dell'onere sopportato dal Comune, l'interessato medesimo sarà chiamato a contribuire mediante:

- la cessione al Comune di beni immobili contro il diritto al mantenimento a vita presso la Casa di riposo (rendita vitalizia).
- La costituzione a favore del Comune di ipoteca di 1° grado sui beni immobili fino a concorrenza dell'importo del credito vantato dal Comune. In tal caso, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite o dalla data della sua dimissione dall'Istituto. Nel pagamento dei suddetti crediti potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite.

L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata dopo che l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitosi, avranno versato alla tesoreria del Comune l'intero valore del credito vantato dal Comune stesso.

- la cessione al Comune del diritto di usufrutto ai sensi degli artt. 978 e seguenti del C.C..

Il Comune acquisirà tali ulteriori diritti solo qualora ne ravvisi l'opportunità economica e porrà a carico dell'interessato tutte le spese inerenti e conseguenti.

## **ART. 7 AGGIORNAMENTO ANNUALE SITUAZIONE ECONOMICA**

Ogni anno, le persone obbligate agli alimenti, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a tutti gli elementi necessari al fine della determinazione del concorso di cui all'art. 5 del presente Regolamento, in ordine ai quali l'Amministrazione potrà effettuare accertamenti e adeguamenti anche d'ufficio, che verranno comunque svolti in caso di mancata risposta tempestiva da parte delle persone obbligate.

L'Amministrazione procederà alla riscossione di quanto dovuto dagli obbligati inadempienti con la procedura coattiva contemplata dal R.D. 13 aprile 1910, n. 639.

Al fine di ovviare a possibili conseguenze negative dell'istituzionalizzazione, tutte le uscite dalla Casa a cura e spese dell'ospite o dei suoi congiunti, comportano proporzionate riduzioni dei rimborsi e dei concorsi di cui ai precedenti articoli.

## **ART. 8 IMPEGNATIVA DI RICOVERO**

La Giunta comunale esaminata la documentazione di cui ai precedenti articoli e la relazione attestante la situazione socio-economica della persona acquisita dal servizio sociale di zona, effettuati se del caso i necessari controlli, acquisite le dichiarazioni relative agli impegni degli interessati, e constatato che il ricovero in Casa di Riposo costituisce soluzione idonea per le necessità del soggetto assume formale provvedimento di impegnativa di ricovero, determinando nel contempo la misura degli oneri a carico del Comune.

All'atto del decesso dell'ospite, per il quale il Comune ha assunto impegnativa di ricovero, la stessa Amministrazione comunale inviterà la Casa di Riposo interessata a comunicare agli eredi nonché al Comune stesso eventuali depositi in numerario o a risparmio che fossero depositati presso l'Ente.

**ART. 9**  
**(ESONERO TEMPORANEO AL CONCORSO RETTA)**

La Giunta comunale, in presenza di documentata richiesta da parte degli ospiti o di loro congiunti tenuti agli alimenti, proporrà al Consiglio comunale l'adozione di provvedimenti di riduzione temporanea concorsi dovuti, ai sensi del presente disciplinare, quando si verificano circostanze tali da comprovare l'impossibilità per i richiedenti, di far fronte agli impegni assunti.